

Novaggio, 16 gennaio 2015

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL SUPPORTO DEI COSTI DI REFEZIONE

IL

MUNICIPIO DI NOVAGGIO

richiamati gli art. 192 della LOC del 30 giugno 1987 e i relativi disposti del Regolamento organico comunale decreta:

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza ha quale scopo l'attribuzione di un contributo finanziario comunale a supporto dei costi di refezione presso l'istituto scolastico del Medio Malcantone per famiglie monoparentali o nuclei familiari del Comune di Novaggio che adempiano ai requisiti meglio specificati nella presente Ordinanza.

Art. 2 Beneficiari

- ¹Possono richiedere il contributo finanziario nuclei familiari o famiglie monoparentali con figli a carico, domiciliati a Novaggio e iscritti presso l'istituto scolastico del Medio Malcantone, i quali adempiano complessivamente alle seguenti condizioni;
 - **a**. essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione (imposte, tasse, multe, etc. cresciute in giudicato);
 - **b**. non beneficiare dell'assistenza sociale;
 - **c**. disporre in qualità di nucleo familiare di un reddito netto imponibile annuo inferiore ai 50'000 CHF;
 - **d**. comprovare la reale necessità finanziaria tramite presentazione dell'ultima decisione d'imposta, immediatamente precedente all'anno corrente di richiesta del contributo, a sostegno della condizione di cui all'art. 2 lett. c. della presente Ordinanza:
 - e. essere domiciliati nel Comune di Novaggio;
 - f. comprovare la reale necessità della refezione tramite lettera motivazionale indirizzata al Municipio.

 $^{^{2}}$ Ogni beneficiario ha diritto ad un contributo unico, per ogni anno scolastico.

Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

Art. 3 Contributo finanziario

- ¹ Il contributo corrisponde a 2.00 CHF per pasto per singolo figlio, ritenuto un limite massimo di CHF 288.00. per anno.
- ³ Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

Art. 4 Procedura

- ¹ La richiesta deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale prima dell'inizio dell'anno scolastico tramite richiesta debitamente motivata, precisamente dettagliata e sottoscritta dal richiedente. Qualora la richiesta giunga durante l'anno scolastico, essa verrà erogata pro rata temporis.
- ² La Cancelleria comunale si riserva di non prendere in considerazione richieste incomplete.
- ³ A condizioni adempiute e nei limiti del credito disponibile, il contributo viene versato sul conto corrente postale o bancario del richiedente.
- ⁴ Il diniego all'attribuzione del contributo viene comunicato da parte del Servizio incaricato.

Art. 5 Competenza

Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli. Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

Art. 6 Casi particolari

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell' art. 208 e segg. LOC. Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli ex. art. 208 e segg. LOC. La presente Ordinanza municipale è approvata con risoluzione municipale no. 10421 del 15 dicembre 2014

Questa ordinanza, conformemente all'art. 192 cpv. 2 LOC, viene affissa agli albi comunali il 15 gennaio 2015 e l'inizio della pubblicazione, valido ad ogni effetto di legge, decorre dal 16 gennaio 2015.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco	La Segretaria

Romani Paolo Cappelli Tiziana